



COMUNE DI OZZERO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C.**

ANNO 2014

Approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30/07/2014

PREMESSA

La Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 comma 639 ha istituito l'Imposta Unica Comunale – I.U.C. e l'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 ha previsto l'adozione da parte del Comune di un Regolamento disciplinante l' imposta.

L'imposta unica comunale, di seguito denominata IUC, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'atro collegato alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. si compone:

1. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
3. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Il presente regolamento si compone pertanto di tre componenti di seguito regolamentate.

CAPITOLO 1: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T.A.R.I.P. (TARIFFA PUNTUALE)

CAPITOLO 2 : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

CAPITOLO 3: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)



COMUNE DI OZZERO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA T.A.R.I.P. –
TARIFFA PUNTUALE**

ex art.1 comma 668 Legge 27 dicembre 2013 n. 147

ANNO 2014

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina della TARIP diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Art. 2 - Istituzione della tariffa

1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Gestore del Servizio è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Art. 3 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata, ai sensi dell'art.1 commi 651 e 668 della Legge n. 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

2. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 comma 683 della Legge n. 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. È fatta salva ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013 l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

6. La tariffa, ai sensi del comma 668 art. 1 Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

7. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è individuato nel Consorzio dei Comuni dei Navigli (di seguito "CCN").

Art. 4 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (TIA2).

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della tariffa, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

d) la superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARIP è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare al CCN, solo in caso di variazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

5. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 5 - Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggetti a tariffa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purchè , suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette a tariffa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

Art. 6 - Superfici non soggetti a tariffa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali di cui all'art. 21 comma 4;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 7 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:

a) gli edifici adibiti a scuole di ogni ordine e grado, pubbliche. Resta ferma la disciplina della tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente al Comune, che lo trasferirà a sua volta al CCN, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie;

b) locali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune;

c) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;

d) i locali, già assoggettati alla tariffa per l'utenza domestica, che sono utilizzati da professionisti o artigiani c/terzi le cui attività sono svolte all'interno delle proprie abitazioni e non determinano produzione di rifiuti.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto.

Art. 8 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 9 - Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dall'art. 31 comma 4).

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre i termini previsti dall'art. 31 comma 4), dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la tariffa non è dovuta se l'utente dimostri che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;

b) quando la cessazione è riferita ad un trasferimento all'interno di uno dei Comuni appartenenti al CCN.

5. Il CCN in collaborazione con il Comune procede alla chiusura d'ufficio delle posizioni nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

TITOLO II - SISTEMA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE

Art. 10 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento.
2. Le forme tecniche di misurazione indiretta delle produzioni dei rifiuti, per ogni tipo di utenza, mediante il calcolo del peso specifico per raccolta moltiplicato il volume conferito, consentono di determinare la quota variabile per ogni utenza.

Art. 11 – Determinazione della tariffa puntuale

1. Sulla base della tariffa di riferimento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
3. La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT_f + ACC$$

dove:

- CSL** = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
- CARC** = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
- CGG** = Costi Generali di Gestione
- CCD** = Costi Comuni Diversi
- AC** = Altri Costi
- CK** = Costi d'uso del Capitale
- ACC** = Fondo rischi svalutazione crediti
- CRT_f** = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa
- CRD_f** = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte fissa

4. La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$$

dove:

- CRT_v** = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile.
- CTS** = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU.
- CRD_v** = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte variabile.
- CTR** = Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia.

Art. 12 - Componenti di costo

1. Le componenti di costo della tariffa sono definite come segue:

1.1 Costi operativi di gestione - CG

a) **CGIND** = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

In tali costi sono compresi: **CSL, CRT_r, CRT_v, CTS, AC**

b) **CGD** = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi: **CRD_r, CRD_v, CTR**

Nel computo dei costi **CGD** non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora venga corrisposto il relativo contributo;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

1.2 Costi Comuni - CC

In tali costi sono compresi: **CARC, CGG, CCD**

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

1.3 Costi d'uso del Capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

1.4 Accantonamenti

Accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati inesigibili.

2. Il CCN deve evidenziare tutte le voci di costo che hanno determinato l'entità del servizio preposto. Nel caso di smaltimento di rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, il soggetto gestore dell'impianto dovrà evidenziare, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

Art. 13 - Metodo utilizzato

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:
 - utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
 - utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..
2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.
3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.
4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 14 - Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 1a/1b allegata al DPR 158/99.
3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 15 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (K_c) da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 3a/3b allegata al DPR 158/99.
3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.
4. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

Art. 16 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.15, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.).

Art. 17 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)}$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$\mathbf{Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot} (n) * Ka (n)}$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot} (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuto prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVd (n) = Quv * Cu}$$

dove:

TVd (n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Art. 18 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc (ap)}$$

dove:

T_{nd} (ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) * Kc(ap)$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S_{tot} (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVnd = Cu * Quv$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

Art. 19 - Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi.

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 18 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto di autorizzazione o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La tariffa viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria di riferimento con un minimo imponibile di Euro 15.

3. Per le utenze domestiche sono associati ai fini del calcolo della tariffa:

- a) nucleo 1 per superfici fino a 40 metri quadrati;
- b) nucleo 2 per superfici da 41 a 70 metri quadrati;
- c) nucleo 3 per superfici da 71 a 100 metri quadrati;
- d) nucleo 4 per superfici superiori a 101 a 150 metri quadrati;
- e) nucleo 5 per superfici da 151 a 200 metri quadrati;
- f) nucleo 6 per superfici superiori a 200 metri quadrati.

A queste sarà applicata la riduzione di cui all' art. 21, comma 2 .

Art. 20- Modalità di realizzazione del servizio

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il **Sistema con codice a barre**.

Gli utenti, per la raccolta della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, hanno a disposizione: sacchi che possono essere di diversa capacità volumetrica (da 110 litri e da 50 litri), relative fascette per la chiusura, cartellini con codici a barre di identificazione ed una tessera identificativa.

Ai sacchi della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, da conferire al sistema di raccolta porta a porta, devono essere applicati i cartellini con codice a barre, che permetteranno di attribuire in modo univoco al singolo utente o al condominio la produzione dei rifiuti contenuti.

L'azienda che effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, all'atto del ritiro dei rifiuti presso le utenze, per mezzo dei suoi operatori, preleva i cartellini e al termine della raccolta li consegna al CCN, unitamente alle pesate complessive associate al servizio di raccolta svolto. Il CCN in modo automatico, provvederà a determinare il peso specifico medio per periodo di fatturazione, che sarà utilizzato per il calcolo del peso dei rifiuti consegnati da ogni singola utenza a cui è associato ogni cartellino.

Il materiale per la raccolta della frazione "resto" rifiuti indifferenziati, dovrà essere ritirato presso lo sportello del CCN periodicamente attivo nel Comune o nei negozi convenzionati.

□. Nei casi di elevati quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti è previsto, per le utenze che presentino esplicita richiesta, l'uso di speciali containers predisposti per la raccolta dei sacchi della frazione resto, rifiuti indifferenziati

□. Per la raccolta dei rifiuti differenziati, gli utenti hanno a disposizione appositi contenitori. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio (per esempio: campane stradali per il vetro e l'alluminio o contenitori per i medicinali scaduti presso le farmacie e gli ambulatori medici). I rifiuti differenziati potranno anche essere conferiti direttamente dalle utenze presso l'Ecocentro ed in particolare per le utenze attività i conferimenti sono disciplinati da un'apposita Convenzione.

5. Non saranno raccolti i rifiuti contenuti in contenitori diversi da quelli messi a disposizione dal CCN. L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, che sarà soggetto a sanzione amministrativa, secondo quanto previsto da questo Regolamento.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 21 - Riduzioni della Tariffa.

1. La tariffa è ridotta per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

- a) fino al 60% per locali o aree soggetti a tariffazione, destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, mutualistiche, benefiche, ospedali, istituti pubblici di ricovero, assistenziali, collegi, convitti, conventi e cooperative sociali;
- b) del 60% quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri dal punto di raccolta.

2. La tariffa è ridotta del 30%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

- a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;
- b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. La tariffa è ridotta del 20%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

- a) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta di rinnovo entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo. Agli utenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio domestico non sarà consegnato l'apposito contenitore per il conferimento della frazione organica compostabile al servizio di raccolta porta a porta.
- b) per utenze che svolgono attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati esclusi dalla privativa comunale

4. La tariffa è ridotta del 50% per la quota fissa e del 50% per la quota variabile per locali o aree di produzione, nel caso di utenze non domestiche che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle riduzioni per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

6. Le utenze interessate di cui ai commi 3b, 4 e 5 devono presentare il rinnovo della riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali di cui ai commi 3b e 4. La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.

7. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.

8. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.

9. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

10. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.¹

Art. 22 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Sono previsti incentivi per chi conferisce i rifiuti differenziati all'Ecocentro, a condizione che quest'ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e sia disciplinato da un apposito Regolamento.

Art. 23 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

2. I soggetti che, dietro specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, risultino avere titolo per la concessione del sussidio, sono le persone singole e i nuclei familiari riconosciuti idonei in base alla normativa ISEE, secondo i parametri annualmente stabiliti dall'organo esecutivo con l'atto con cui vengono definite le fasce ISEE.

Art. 24 – Copertura delle riduzioni e agevolazioni

1. Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni di cui agli art. 21 comma 1, lettera a), comma 3 lettera a) e art. 23 dovranno essere previste in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio comunale; tali importi non potranno eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio ai sensi del comma 660 dell'art. 1 Legge 147/2013. In questo caso la copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI e saranno specificatamente indicate nel Piano Finanziario.

Art. 25 - Servizi

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:

- a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- b) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti;
- c) consegna della tessera di identificazione "Navigli Card";
- d) sportello aperto al pubblico per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o per la distribuzione del materiale informativo;
- e) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini circa le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.

¹ **Nota importante:** gli sconti sopra riportati sono indicativi e pertanto ogni ente dovrà decidere, anche sulla base delle riduzioni e agevolazioni previste con la TARES che sconti prevedere con la Tari .

2. La tessera identificativa di cui al comma 1 lettera c) ha molteplici funzioni e vantaggi:

- identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del CCN;
- chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio di raccolta differenziata che vi si svolge;
- validità illimitata in quanto non vengono stampati dati che possono variare nel tempo.

Art. 26 - Perdita o mancata restituzione della "Navigli Card"

1. In caso di perdita della tessera identificativa il contribuente deve denunciarne lo smarrimento al CCN e richiedere allo stesso un duplicato della "Navigli Card". Il costo per la stampa della nuova tessera verrà addebitato in fattura a € 2,50.

2. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire al CCN la tessera magnetica identificativa e tutto il materiale necessario alla raccolta differenziata.

Art. 27 - Conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori e/o sacchi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in base alle modalità previste all'art. 20 del presente regolamento.

3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nell'opuscolo consegnato dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze.

TITOLO IV - PRIVACY

Art. 28 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei ruoli per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 è effettuato dal CCN nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede, ad inviare al CCN le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D.Lgs n. 196/2003.
4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ad ogni contribuente deve essere inviata un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.
5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, ovvero, quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal CCN.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.
9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nelle banche dati comunali.

Art. 29 - Controlli e verifiche

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sulla validità delle denunce uniche dei locali e sulle utenze la cui produzione della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, è risultata pari a 0 (zero).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il gestore può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante proprio personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Per la legittimità dei controlli è necessario:
 - indicare in un documento – Convenzione tra Comune e società incaricata, provvedimento amministrativo, atto di diritto privato - il "responsabile" del trattamento dei dati personali raccolti nel corso del controllo;
 - identificare per iscritto, come "incaricati" del trattamento, i dipendenti della struttura privata fissando l'ambito delle operazioni che essi possono compiere in relazione ai dati del contribuente;
 - ottenere l'autorizzazione del Sindaco per accedere ai locali;
 - inviare il relativo avviso all'interessato almeno 7 giorni prima della verifica (art. 71 D.Lgs. 507/93).

TITOLO V - DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 30 - Funzionario responsabile

1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile, di cui all'art. 1, commi 691, 692, 693 della Legge 147/2013, anche all'interno dell'Ente al quale sia stata affidata la gestione del servizio.

Art. 31 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della tariffa (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia unica dei locali ed aree tariffabili su modulo predisposto e disponibile sia presso gli uffici del CCN che presso gli uffici comunali.

2. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

3. All'atto della dichiarazione viene rilasciata copia della denuncia.

4. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento ai sensi del comma 684 dell'art. 1 Legge 147/2013.

5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, devono essere correlate da documentazione comprovante le modifiche richieste, è possibile in sostituzione della documentazione richiesta, la presentazione di autocertificazioni in conformità alla normativa vigente.

6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 32 comma 3, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà effetto per le annualità già conguagliate, fatta salva l'attività di accertamento di cui all'art. 33.

Art. 32 - Numero di persone occupanti i locali

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a quello indicato dall'art. 19 comma 3.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ufficio tariffa del CCN, presentando apposita denuncia di variazione entro il termine di cui all'art. 31 comma 4). Tale denuncia deve essere presentata solo in caso di variazioni che comportano cambio di intestazione dell'utenza e per quelle non registrate negli archivi anagrafici.

Art. 33 – Accertamenti

1. Il CCN svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la

verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.

3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

4. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

5. Il contribuente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione di un importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.

Art. 34 - Riscossione

1. Essendo stati realizzati nel territorio comunale sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, col presente regolamento si prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva e pertanto soggetta ad IVA, di cui al comma 668 dell'art.1 della Legge 147/2013, applicata e riscossa dal CCN nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

2. Il CCN provvederà alla riscossione, anche coattiva, della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

3. La fattura non viene emessa per importi uguali o inferiori a 2,50 euro al lordo di IVA, addizionale provinciale.

4. Il versamento della TARIP verrà effettuato in numero tre rate (due di acconto ed una di conguaglio) con bollettino postale, MAV e Rid. Con distinto atto successivo saranno determinate le scadenze della TARIP prevedendo la possibilità di pagare l'acconto anche in un'unica rata; nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore ai 60 Euro sarà comunque previsto il pagamento in un'unica rata.

5. Le fatture sono spedite, a cura del CCN, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.

6. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato 'moroso'. Il CCN, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il CCN procederà al recupero del credito nelle forme consentite dalla normativa.

7. Qualora l'utente non effettui il pagamento della rata nel termine ivi indicato, il CCN, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente regolamento, oltre al pagamento del tributo dovuto, addebita all'utente interessi di mora calcolati su base annuale e pari al Tasso Legale di riferimento vigente nonché le eventuali spese di notifica sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.

8. Su richiesta del contribuente, il CCN, a mezzo di determinazione del Direttore, nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, elevabili fino a 24 per importi superiori ad € 20.000,00; il numero delle

rate sarà determinato anche in ragione dell'importo complessivo dovuto. Se l'importo è superiore ad € 10.000,00, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente.

9. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:

- fino ad € 500,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili, con importo minimo delle rate € 50/cad;
- da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
- da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili;
- da € 5.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- oltre € 20.000,01 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- in caso di richiesta di dilazione straordinaria oltre le 24 rate mensili è necessario acquisire il parere del Comune di competenza attraverso atto formale.

10. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) il carico non può essere più rateizzato.

Sulla rateazione accordata sono applicati gli interessi nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per la riduzione del debito dell'utente è sempre necessario l'atto formale del comune di residenza fatto salvo il caso di procedure concorsuali o fallimentari.

Art. 35 – Conguagli

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è prevista, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo, una fatturazione di conguaglio compensativo.
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella fatturazione di cui al comma 1).
3. Le cessazioni in corso dell'anno saranno regolate immediatamente applicando le tariffe in vigore.

Art. 36 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Tale sanzione è determinata dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle singole fattispecie con un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 500, salvo che per le seguenti fattispecie per le quali si applicano i seguenti minimi e massimi:

Fattispecie / Minimo / Massimo

- Tardiva presentazione della denuncia di attivazione utenza / € 25,00 / € 150,00
- Omessa presentazione della denuncia di attivazione utenza da parte delle utenze € 50,00 / € 500,00
- Infedele dichiarazione / € 50,00 / € 300,00
- Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa / € 50,00 / € 300,00
- Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 Legge 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso / euro 100 / euro 500.

3. Ai fini della quantificazione della tariffa da recuperare il CCN, per la quota fissa della tariffa applicherà le tariffe previste per la corrispondente categoria dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e al tipo di attività per le utenze non domestiche, sulla base della superficie rilevata, ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.

Per le seguenti violazioni, il CCN, procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) mancata pratica del compostaggio domestico: recupero della riduzione applicata e maggiorazione del 100% sulla tariffa intera;
- b) uso di sacchi e contenitori, aperti che non rispettano il volume previsto: € 100,00;
- c) conferimento di materiale non conforme alla tipologia del contenitore della raccolta differenziata: da € 100,00 a € 300,00;
- d) smaltimento di rifiuti non conforme a quanto stabilito dal presente regolamento (es. smaltimento per combustione, smaltimento in altri Comuni, ecc.): da € 100,00 a € 300,00 per le utenze domestiche; da € 150,00 a € 500,00 per le utenze non domestiche;
- e) abbandono di rifiuti solidi urbani ed assimilati sul territorio da € 200,00 a €. 500,00 se trattasi di rifiuti speciali e/o ingombranti,
- f) da € 74,00 a € 296,00 se trattasi di rifiuti domestici non pericolosi e non ingombranti
- g) mancata produzione non giustificata di resto secco: da € 100,00 a € 300,00 per le utenze domestiche; da € 150,00 a € 500,00 per le utenze non domestiche
- h) mancata restituzione, entro 30 gg, della dichiarazione giustificativa di produzione uguale a 0 (zero): da € 50 a € 150 per le utenze domestiche, da € 100 a € 300 per le utenze attività.

Nei casi di totale assenza di rilevazioni non giustificate, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione Categoria</i>	<i>Volume/annuo</i>
<i>1R</i>	<i>NUCLEO 1</i>	<i>900</i>
<i>2R</i>	<i>NUCLEO 2</i>	<i>1.600</i>
<i>3R</i>	<i>NUCLEO 3</i>	<i>2.000</i>
<i>4R</i>	<i>NUCLEO 4</i>	<i>2.500</i>
<i>5R</i>	<i>NUCLEO 5</i>	<i>2.900</i>
<i>6R</i>	<i>NUCLEO 6</i>	<i>3.100</i>

b) *per le utenze non domestiche, la produzione verrà determinata sulla base dei coefficienti ministeriali di cui al DRP 158/99 (Kd minimi) della categoria di attività corrispondente ridotti del 50%.*

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I° della legge 24.11.1981 n° 689 recante norme sulla depenalizzazione. Con provvedimento (successivo) la G.C. determina i coefficienti delle categorie sperimentali assimilandole a quelle previste dal DPR 158/99.

Art. 37 - Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al CCN contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il ricevente l'istanza, risponde in forma scritta alla stessa, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2014.

Art. 39 – Efficacia – ultrattività di norma

Alla data di entrata in vigore della tariffa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tariffa relativa alle annualità pregresse.

Art. 40 - Riferimenti di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.



COMUNE DI OZZERO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U.**

ANNO 2014

Art. 41. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Il presente regolamento é adottato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, al fine di assicurare la gestione dell'imposta municipale propria secondo principi di equità, efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni, contenute nell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente le disposizioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., nella Legge n. 147/2013 ed, in generale, le disposizioni contenute nella normativa di legge vigente in materia.

Art. 42. FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate.

Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi è ridotta della quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato. Il medesimo criterio si applica nei casi di interventi di recupero come definiti dall'art.5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.

Art. 43. IMMOBILI LOCATI

1. Ai sensi dall'art. 13 comma 9 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comune può applicare una riduzione di aliquota per gli immobili locati ad uso abitativo, classificati nella categoria catastale A (ad esclusione della categoria A10) e per gli eventuali immobili asserviti all'abitazione locata nel numero massimo di 1 unità per categoria C6, C2 e C7.

2. Per fruire della aliquota ridotta il contribuente dovrà presentare apposita comunicazione redatta su modulo messo a disposizione dagli uffici comunali, ovvero copia del contratto registrato, entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto di locazione; la riduzione decorre dalla data di inizio della locazione. Se la comunicazione o il contratto non vengono presentati nel termine previsto l'applicazione dell'aliquota ridotta decorrerà dalla data di presentazione al protocollo dell'ente.

3. Il soggetto passivo deve comunicare, entro 30 giorni, il venir meno delle condizioni che consentono l'applicazione della riduzione prevista.

Art. 44. FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile di cui alla lett. b) del comma 3, dell'art. 13 del D.L. 201/11, si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) , non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge 5.5.1978, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati per i quali sussistono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo,
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose o persone;

2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

3. In ogni caso la riduzione ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata o accertata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto dal comma 2 lett. a) e b) del presente articolo) limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità.

4. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5/8/1978, n. 457, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92 "Base imponibile".

Art. 45. DETRAZIONE DELL'IMPOSTA: DISCIPLINA

1. Oltre alle ipotesi già disciplinate dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, è considerata abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale per l'ipotesi sopra specificata, è necessario presentare all'ufficio tributi, una comunicazione nella quale sono indicati gli identificativi catastali dell'immobile. L'agevolazione potrà essere applicata dalla data di decorrenza del ricovero se tale comunicazione viene presentata entro 90 giorni dalla data in cui l'anziano o disabile ha acquisito la residenza in istituto. Se la comunicazione non viene presentata nel termine previsto l'applicazione delle agevolazioni decorrerà dalla data di presentazione della comunicazione. Il soggetto passivo deve comunicare, entro 30 giorni, il venir meno delle condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.

Art. 46. VERSAMENTI E RIMBORSI.

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto, per annualità d'imposta risulta pari o inferiore a € **10,00 (dieci euro)**; se inferiore al minimo, l'importo della prima rata si recupera con il versamento della rata del saldo.

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Non si fa luogo a rimborsi quando l'importo non risulta superiore a euro **10,00**.

Art. 47. ACCERTAMENTI.

Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'Istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal vigente regolamento relativo all'accertamento con adesione e dal D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 48. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, il Consiglio comunale può individuare i valori minimi in comune commercio delle aree fabbricabili di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

3. In presenza di atti pubblici, perizie giurate di parte per uso pubblico, successioni, che attestino il valore venale dell'area, il corrispondente importo ivi indicato costituirà la base imponibile ai fini IMU.

4. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

In caso di mancata individuazione da parte del Consiglio Comunale dei valori venali minimi cui fare riferimento per il versamento dell'imposta, si intendono confermati i valori stabiliti nell'anno precedente o comunque in vigore.

Art. 49. RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il contribuente, qualora voglia richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento, dovrà presentare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento specifica istanza motivando le condizioni di obiettiva difficoltà economica che giustificano la richiesta.

2. Il funzionario responsabile del tributo, viste le ragioni prodotte dal contribuente nell'istanza, fatto salvo il pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, concede la rateizzazione del solo tributo e degli interessi con le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 50. RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA.

1. Le spese di notifica per gli avvisi di accertamento, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni sono ripetibili nei confronti del contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 8/01/2001 e successive modificazioni nella misura stabilita dalle disposizioni normative vigenti.

2. Le spese di cui al comma precedente sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni ed agli interessi.

Art. 51. VERSAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL DE CUUIS.

1. I versamenti IMU effettuati in un periodo di un anno successivo al decesso del contribuente, sempreché effettuati nelle scadenze di legge, si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati ancora a nome del de cuius, alle medesime condizioni già applicate allo stesso, fermo restando la situazione a valere degli eredi.

Art. 52. INTERESSI

1. Sulle somme dovute per imposta e per i rimborsi si applicano gli interessi legali stabiliti dalla normativa nazionale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Sulle somme dovute a seguito di rateizzazione ai sensi dell'art. 49 del presente regolamento si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 53. COMPENSAZIONI.

1. Le somme dovute ai contribuenti per avvisi di rimborso dell'imposta possono, su richiesta del contribuente da presentare entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, essere compensate con quanto dovuto a titolo di imposta municipale propria.

Art. 54. RESPONSABILITÀ PER SANZIONI AMMINISTRATIVE.

1. Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche, ed al fine di escludere la diretta responsabilità del funzionario e degli altri possibili autori che, all'interno dell'Ente, ed in relazione al loro ruolo, svolgono funzioni fiscali o tributarie, il Comune si assume il debito dell'autore della violazione.

2. L'assunzione dell'onere non si estende ai casi, in cui la violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave e agli altri casi in cui la legge vieta espressamente l'assunzione dell'onere stesso.

Art. 55. CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

- Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali;
- lo Statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

ART. 56. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2014 ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011.



COMUNE DI OZZERO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(T.A.S.I.)**

ANNO 2014

ART. 57 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria nonché di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Per la definizione delle varie fattispecie imponibili si fa riferimento alle definizioni contenute nella legge istitutiva dell'IMU.

ART. 58 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 57 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% (venti per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata; la restante parte 80% (ottanta per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 59 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

ART. 60 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Le ulteriori unità saranno assoggettate all'aliquota prevista per gli altri immobili.

ART. 61 ALIQUOTE

1. L'aliquota della TASI è determinata con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ART. 62 SERVIZI INDIVISIBILI

1. I costi sostenuti dal Comune, ad eccezione di quelli relativi ai servizi a domanda individuale e/o rimborsati con tariffe dal cittadino/utente, sono da considerarsi indivisibili in quanto genericamente destinati a tutta la collettività, sono stati identificati come, specificatamente, **indivisibili i costi relativi a:**

Illuminazione pubblica ,viabilità ed infrastrutture stradali	€ 81.941,00
Ordine pubblico e sicurezza	€ 66.561,00
Istruzione	€ 143.824,00
Cultura	€ 22.970,00
Sport	€ 59.419,00
Servizi sociali	€ 121.953,00
Protezione civile	€ 1.325,00
Totale	€ 497.993,00

Nel rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2014:

- il costo totale dei sopra elencati servizi indivisibili ammonta ad € 497.993,00;
- I proventi derivanti dallaTASI e destinati alla copertura di parte dei servizi indivisibili sopra elencati, ammontano ad € 164.000,00.

ART. 63 DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo deve presentare apposita dichiarazione, su modello predisposto dal comune, nella quale devono essere contenuti gli estremi catastali dell'immobile, i dati dell'occupante l'immobile e il periodo di occupazione.
3. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo è fissato in 30 giorni da quando si è verificato l'evento.
4. Per i casi di variazione o cessazione dell'occupazione precedentemente dichiarata, il titolare del diritto reale sull'immobile deve presentare apposita dichiarazione entro 30 giorni dal giorno della cessazione o della variazione.
5. Se la dichiarazione di cui al comma 4 non viene presentata entro i termini, la variazione o cessazione decorrono dalla data di presentazione.

ART. 64 VERSAMENTI

1. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente .La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata; fatte salve diverse disposizioni di legge. Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, sono fatte salve diverse scadenze stabilite in forza di provvedimenti normativi.

Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta nei termini sopraindicati.

Il versamento è dovuto per intero nel mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per più di quindici giorni. A ciascun anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta per l'anno, e non per le singole rate di acconto e saldo, sia uguale o inferiore **a 10,00 (dieci) euro.**

Il comune delibera annualmente il numero delle rate e le scadenze per il versamento della TASI.

ART. 65 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 66 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata la tassa il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi non superiori a **€. 10,00(euro dieci)**;

Art. 67 RESPONSABILITÀ PER SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche, ed al fine di escludere la diretta responsabilità del funzionario e degli altri possibili autori che, all'interno dell'Ente, ed in relazione al loro ruolo, svolgono funzioni fiscali o tributarie, il Comune si assume il debito dell'autore della violazione.

2. L'assunzione dell'onere non si estende ai casi, in cui la violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave e agli altri casi in cui la legge vieta espressamente l'assunzione dell'onere stesso.

ART. 68 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla Legge 147/2013 ed alla normativa in materia di I.M.U.